

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SOVVENZIONI, AGEVOLAZIONI E VANTAGGI ECONOMICI COMUNQUE
DENOMINATI AD ASSOCIAZIONI, PRO LOCO, ALTRI SOGGETTI PRIVATI NON
AVENTI SCOPO DI LUCRO ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE.**

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione, da parte del Comune di Proceno (VT), nei limiti delle proprie disponibilità economico-finanziarie e nel rispetto delle disposizioni vigenti di legge, Statuto e Regolamenti, di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati ad associazioni, pro loco, altri soggetti privati non aventi scopo di lucro ed istituzioni scolastiche, in esecuzione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione e nel rispetto dei principi di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990 nonché in coerenza con le finalità statutarie, nell'obiettivo di promuovere le attività sportive, culturali, ricreative, aggregative, sociali, solidaristiche, volontaristiche, ambientali, di promozione del territorio e del turismo, in quanto considerate mezzo per la crescita sociale e culturale della collettività procenese e per il suo benessere.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono concorrere all'erogazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici concessi ai sensi del presente Regolamento, purché svolgano attività non lucrativa ed abbiano la propria sede legale nel Comune di Proceno oppure che nel relativo territorio svolgano prevalentemente la loro attività;

- associazioni;
- società sportive dilettantistiche (SSD);
- istituzioni scolastiche;
- pro loco;
- comitati, singole persone fisiche, altre forme associative/organizzative anche non riconosciute, purché le attività svolte ricadano in uno degli ambiti di attività di cui al presente Regolamento.

ART. 3 - AMBITI DI ATTIVITÀ

Gli ambiti di attività rilevanti ai fini della concessione dei contributi sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati di cui al presente Regolamento sono i seguenti:

- attività sportive;
- attività culturali;
- attività a carattere sociale, assistenziale, solidaristico e di volontariato;
- attività a tutela dell'ambiente;
- attività di promozione del territorio e del turismo;
- attività ricreative;
- attività di protezione civile;
- attività, comunque denominate, aventi interesse collettivo.

ART. 4 - FORME DI SOSTEGNO

Le forme di sostegno concedibili possono consistere in:

- contributo, ovvero erogazione in denaro a fondo perduto;
- sovvenzione, ovvero contributo in denaro riconducibile ad iniziative particolari;
- agevolazioni, che possono consistere, a titolo esemplificativo, in esenzioni o riduzioni di tributi comunali, come ad esempio canone unico patrimoniale, TARI, diritti di affissione ecc...
- vantaggi economici comunque denominati. Rientrano in tale tipologia quei benefici che, pur non consistendo in una erogazione diretta di denaro, hanno comunque una consistenza "economica" e possono concretarsi, a titolo di esempio, in prestazioni di servizi da parte dell'Ente, concessione

temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione ecc...

Le forme di sostegno (d'ora in avanti, per comodità espositiva, definite semplicemente "contributi") si distinguono in ordinarie e straordinarie.

I contributi ordinari sono quelli non finalizzati ad una iniziativa o manifestazione specifica, bensì intesi a sostenere in termini generali l'attività istituzionale del soggetto beneficiario, per la produzione di attività a vantaggio della comunità locale.

I contributi straordinari sono quelli concessi per iniziative / manifestazioni specifiche, anche in considerazione della loro rilevanza.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL BUDGET

In riferimento ad ogni anno, l'Ente, nell'ambito del bilancio di previsione oppure con apposita Deliberazione di Giunta comunale, provvede a quantificare l'ammontare complessivo delle risorse concedibili sotto forma di contributi ai sensi del presente Regolamento. È comunque facoltà dell'Ente, nel corso dell'anno ed in base alle proprie disponibilità, procedere ad un incremento della somma inizialmente stanziata.

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI RICHIESTA DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Per la concessione dei contributi ordinari, l'Ente adotterà apposito avviso pubblico, contenente tutte le informazioni necessarie, in conformità al presente Regolamento. L'avviso pubblico, tra l'altro, indicherà la somma stanziata dall'Ente per l'annualità corrente ed eventuali altre forme di beneficio concedibili (ad es.: disponibilità beni e mezzi comunali, agevolazioni tariffarie, fornitura servizi ecc...). Si precisa che l'eventuale concessione di spazi/beni comunali sarà da intendersi come non esclusiva ed avverrà con le modalità (anche di giorni ed orari) determinati dall'Ente a suo insindacabile giudizio e consacrati in apposita convenzione, nell'ottica di assicurare la fruizione degli stessi – all'occorrenza – da parte del medesimo Ente o di altri fruitori che ne avessero titolo.

L'avviso pubblico, inoltre, dovrà indicare le modalità ed i criteri di riparto tra i vari beneficiari della somma stanziata.

I soggetti interessati possono presentare domanda di contributo ordinario entro i termini previsti dall'avviso, utilizzando preferibilmente l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Ente.

La domanda deve contenere, tra l'altro, la denominazione del richiedente, l'indicazione della forma giuridica e della sede. Nella domanda bisogna inoltre indicare la o le tipologia/e di contributo richiesto, specificando, laddove esso consista in una erogazione diversa dalla corresponsione di denaro, quale è la erogazione richiesta (ad es.: disponibilità bene comunale, agevolazione su tributi ecc...). Alla domanda occorre altresì allegare una breve relazione riportante il programma delle attività, il numero degli iscritti ed ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione, anche tenuto conto degli elementi valutativi di cui al successivo art. 7 ed all'art. 8 relativamente ai contributi straordinari.

Occorre, inoltre, allegare l'atto costitutivo od ogni altra documentazione utile da cui emerga che nell'oggetto sociale è ricompreso lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3 (tale comprova non è richiesta se la domanda proviene da un'istituzione scolastica), nonché da cui emerga l'assenza dello scopo di lucro.

All'esito della ricezione delle domande, l'Ente provvederà ad effettuare l'istruttoria. Preliminarmente, sarà redatto l'elenco delle domande ammissibili e l'elenco di quelle non ammissibili in quanto pervenute oltre i termini o sprovviste dei requisiti minimi e che non si possano sanare con il c.d. "soccorso istruttorio".

In relazione alle domande dichiarate ammissibili e dopo aver espletato l'eventuale soccorso istruttorio, l'Ente provvederà a stilare la graduatoria, applicando i criteri appresso indicati.

ART. 7

GRADUATORIA E RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Ai fini della redazione della graduatoria, saranno assegnati punteggi in base ai criteri come da prospetto che segue:

Sede legale nel territorio del Comune di Proceno: **+50**

Anzianità del soggetto richiedente: **+5 per ogni anno** (l'anzianità si considera tenendo conto dell'anno di costituzione)

Numero di iscritti: **+1 per ogni iscritto**

Numero di iscritti di età inferiore a 16 anni compiuti al momento della domanda: **+5 per ogni iscritto** (Per numero di iscritti si intende il numero dei soci/associati/tesserati)

Numero di iscritti con forme di disabilità riconosciute ai sensi della Legge n. 104/1992: **+10 per ogni iscritto**

Carattere sovracomunale degli eventi/iniziative: **+25** (si intendono a carattere sovracomunale gli eventi/iniziative/manifestazioni che, per la loro portata, sono in grado di coinvolgere destinatari provenienti anche da altri Comuni)

Sulla base della sommatoria dei punteggi come sopra definiti, viene determinata la graduatoria. In caso di pari punti, determinerà la precedenza il criterio cronologico, ossia farà fede la data ed il numero di acquisizione della domanda al protocollo comunale.

ART. 8 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

I contributi straordinari sono quelli concessi per iniziative / manifestazioni specifiche e la loro concessione prescinde dalla pubblicazione di un avviso e, conseguentemente, la relativa domanda / concessione può essere fatta in qualunque momento.

Essi possono essere concessi – nei limiti dello stanziamento annuale o dell'eventuale successivo incremento – su domanda dell'interessato o anche su iniziativa dello stesso Ente, previa valutazione della rilevante valenza della manifestazione/iniziativa.

Possono beneficiare dei contributi straordinari i soggetti di cui al precedente art. 2, a condizione che la loro attività ricada in almeno uno degli ambiti di cui all'art. 3.

Laddove la richiesta pervenga dal soggetto interessato, la domanda deve riportare i contenuti minimi di cui all'art. 6. Particolare evidenza, nella domanda, deve essere data alla manifestazione / iniziativa da svolgere ed alle sue ricadute positive sul territorio comunale, in termini di aggregazione, socializzazione, risonanza mediatica, portata dell'evento (sulla base, ad esempio, del numero dei partecipanti, del numero delle iniziative in programma, dell'autorevolezza di eventuali ospiti ecc...).

ART. 9 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi avverrà, con apposito provvedimento amministrativo, mediante un acconto (50% del totale concesso) ed un saldo (restante 50%).

L'erogazione dell'acconto avverrà su istanza del soggetto interessato, anche prima dello svolgimento delle attività / iniziative. L'erogazione del saldo è condizionato al corretto adempimento di quanto previsto al successivo art. 10. La mancata produzione della relazione finale, oltre ad impedire l'erogazione del saldo, determinerà la revoca dell'intero contributo, con conseguente obbligo di restituzione dell'eventuale acconto già percepito.

In taluni casi (come ad esempio la concessione di spazi e beni di proprietà comunale), l'adozione del provvedimento amministrativo di concessione del beneficio sarà altresì essere seguita dalla stipula di una convenzione tra le parti.

ART. 10 - RELAZIONE FINALE

I beneficiari dei contributi, siano essi ordinari o straordinari, devono produrre, entro trenta giorni dal termine delle attività / manifestazioni / iniziative, dettagliata relazione sulle attività svolte, allegando ogni elemento ritenuto utile (ad es.: rassegna stampa, documentazione fotografica, indicazione dei risultati conseguiti in relazione all'ambito di attività, questionari di gradimento, ecc...) nonché la documentazione comprovante le spese sostenute per lo svolgimento delle attività/manifestazioni.

ART. 11 - NORMA DI RINVIO

Per ogni aspetto non previsto dal vigente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia.